



# STATUTI INSERIMENTO SVIZZERA

SEZIONE TICINO

Aggiornamento maggio 2022

## I) Nome, sede e scopo

### Articolo 1 - Nome dell'associazione

Inserimento Svizzera Sezione Ticino è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La sede dell'associazione corrisponde alla sede del segretariato.

L'associazione è indipendente sul piano politico e neutra sul piano confessionale.

### Articolo 2 - Scopo generale

L'associazione persegue l'obiettivo dell'integrazione professionale e sociale delle persone alla ricerca di impiego. Promuove la costante professionalizzazione delle misure corrispondenti e il loro sviluppo sostenibile, di qualità, e commisurato ai bisogni del mondo del lavoro e delle persone.

### Articolo 3 - Legame con Inserimento Svizzera

Nel perseguire i propri obiettivi l'associazione rispetta le disposizioni della "Charta" di Inserimento Svizzera e si consulta costantemente con Inserimento Svizzera rispetto a questioni centrali.

## II) Obiettivi

### Articolo 4 - Obiettivi specifici

L'associazione persegue lo scopo di cui all' art. 2 attraverso:

- a) Rappresentanza di tutti i membri nei confronti delle autorità cantonali e di altri partner rispetto a tematiche di interesse comune che concernono l'inserimento professionale.
- b) Funzione consultiva nei confronti dell'autorità cantonale rispetto a questioni centrali del settore dell'inserimento professionale quali modifiche di legge, disposizioni, finanziamenti, obiettivi, strumenti e organizzazione delle misure.
- c) Proposte e/o prese di posizione rispetto a formazione di base e continua.
- d) Prese di posizione rispetto a tematiche inerenti all'inserimento nel mercato del lavoro.
- e) Promozione di uno scambio di esperienze e di discussioni rispetto a tematiche inerenti al reinserimento professionale.
- f) Scambio reciproco e flusso sistematico di informazioni tra i membri.
- g) Scambio con altre associazioni cantonali di Inserimento Svizzera e con altre istanze attive nel reinserimento professionale e nella formazione.
- h) Attività di relazioni pubbliche.

## III) Membri

### Articolo 5 – Adesione

Possono aderire a Inserimento Svizzera Sezione Ticino enti pubblici e/o privati che propongono delle misure ai sensi dell'art. 2 dei presenti statuti e che aderiscono alla Charta di Inserimento Svizzera. I membri designano una persona che li rappresenta.



## IV) Organizzazione

### Articolo 6 – Struttura

L'associazione si compone dei seguenti organi:

- a) Assemblea generale
- b) Comitato
- c) Organo di controllo

### Articolo 7 – Compiti dell'assemblea generale

L'assemblea generale ha i seguenti compiti:

- a) Fissare l'orientamento, gli indirizzi strategici e gli scopi generali dell'associazione.
- b) Modificare gli statuti.
- c) Eleggere il comitato e l'organo di controllo.
- d) Approvare il rapporto annuale di attività, il conto economico ed il bilancio e il budget annuale.
- e) Determinare la tassa annuale d'adesione per i membri.
- f) Decidere sulle domande di ammissione e di esclusione di membri decretate dal comitato.
- g) Decidere la costituzione di gruppi ad hoc, costituiti da membri, con l'obiettivo di elaborare tematiche specifiche. In essi è sempre presente un membro di comitato che ne coordina le attività.

### Articolo 8 – Convocazione dell'assemblea generale

L'assemblea generale ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno. L'invito è trasmesso in forma scritta/elettronica ai membri dal comitato con almeno tre settimane di anticipo.

Il comitato può convocare delle assemblee straordinarie. È tenuto a farlo nel caso in cui ciò è richiesto da almeno 1/5 dei membri, con un anticipo di 10 giorni.

### Articolo 9 – Potere decisionale dell'assemblea

Ogni membro dispone di un voto. Le decisioni dell'assemblea sono prese dalla maggioranza dei membri presenti, eccezion fatta per i cambiamenti degli statuti, che richiedono una maggioranza di 2/3 dei membri presenti. Modifiche degli statuti sono possibili solo se comunicate precedentemente con l'invito trasmesso dal comitato.

In caso di parità di voti, il voto del presidente del giorno ha doppia valenza.

### Articolo 10 – Presidente e scrutatori del giorno dell'assemblea generale

Il presidente del giorno e gli scrutatori sono designati dall'assemblea generale all'inizio della stessa.

### Articolo 11 – Tassa d'adesione

Ogni membro è tenuto a corrispondere una tassa annuale per l'adesione all'associazione decisa dall'assemblea generale.



## Articolo 12 – Composizione del Comitato

Il comitato è composto da 5 a 9 tra rappresentanti dei membri dell'associazione e/o membri del comitato nazionale che sono eletti dall'assemblea generale per una durata di due anni. Rielezioni sono possibili. Il comitato elegge un presidente, un vicepresidente e/o co-presidenti e un cassiere per un mandato di due anni.

In caso di uscita dal comitato, il membro rappresentato può designare provvisoriamente, e fino alla successiva assemblea generale, un sostituto.

Nella composizione del comitato, l'assemblea si impegna a rappresentare nel miglior modo possibile le diverse tipologie di misure di inserimento professionale.

## Articolo 13– Compiti del comitato e collaborazione

Il comitato ha i seguenti compiti:

- a) implementare le decisioni dell'assemblea generale.
- b) gestire gli interessi dell'associazione nel rispetto dello scopo e degli obiettivi di cui agli art. 2 e 4 e della Charta di Inserimento Svizzera.
- c) assicurare i contatti con Inserimento Svizzera.
- d) impegnarsi per un lavoro improntato alla collegialità e a gestire le sedute in modo democratico.

## Articolo 14 – Ammissioni, dimissioni, esclusioni

La richiesta di adesione all'associazione con lo statuto di membro è fatta per iscritto al comitato. L'eventuale ammissione è provvisoria, fino alla ratifica da parte dell'assemblea generale.

Si perde lo statuto di membro in caso di dimissione, esclusione, o per scioglimento dell'associazione.

- a) Per dimissioni:
  - il membro è tenuto ad annunciare le proprie dimissioni per iscritto al comitato 6 mesi prima della fine di un anno civile e a pagare la relativa quota annuale per l'anno in corso.
- b) Per esclusione:
  - nel caso di mancato rispetto degli scopi, statuti, decisioni dell'Assemblea Generale e della Charta d'Inserimento Svizzera;
  - se non rispetta i suoi obblighi finanziari nonostante siano menzionati negli statuti.
  - entro 30 giorni dalla decisione di esclusione, comunicata per iscritto, il membro escluso può ricorrere alla prossima Assemblea generale. In attesa della decisione definitiva, il membro conserva tutti i suoi diritti di membro.

## V) Risorse

### Articolo 15 – Risorse dell'associazione

Le risorse dell'associazione sono costituite da donazioni, finanziamenti particolari, lasciti e tasse annuali. I membri versano una tassa annuale a titolo di contributo per le spese dell'associazione.



#### **Articolo 16 - Responsabilità finanziaria**

L'associazione Inserimento Svizzera – sezione Ticino risponde unicamente con il suo patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei membri. È pure esclusa ogni pretesa personale dei membri sul patrimonio dell'associazione.

#### **Articolo 17 – Firme**

L'associazione è vincolata attraverso la firma collettiva di due componenti del comitato.

#### **Articolo 18 - Composizione dell'organo di controllo**

L'organo di controllo si compone di due persone che possono essere elette tra i rappresentanti dei membri dell'assemblea generale per la durata di due anni. I revisori dei conti controllano i conti e redigono un rapporto all'attenzione dell'assemblea generale.

#### **Articolo 19 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea generale con una maggioranza dei due terzi dei membri dell'associazione. Se i due terzi dei membri non sono presenti viene convocata una nuova assemblea generale durante la quale lo scioglimento può essere pronunciato dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di scioglimento gli averi dell'associazione sono trasferiti a delle associazioni di utilità pubblica che perseguono uno scopo simile.

#### **Articolo 20 – Altre situazioni**

Per tutti i casi che non sono espressamente previsti dai presenti statuti è applicabile il Codice civile svizzero. Questi statuti sono stati accettati dall'assemblea generale costitutiva il 06.09.2017. Questi statuti sono stati aggiornati (modifica articolo 12) dall'assemblea generale ordinaria del 31.05.2022.